

LEGGI DI RIFORMA

**Niente  
più carcere  
per la  
diffamazione**

Capisani a pag. 19

La camera approva la riforma in seconda lettura: i giornalisti rischiano ora multe più salate

## Diffamazione, niente più carcere

Rettifiche senza commenti e in evidenza con gli estremi del pezzo

DI MARCO A. CAPISANI

**A**rriva la nuova disciplina della diffamazione e i giornalisti italiani non dovranno più affrontare il carcere ma, in compenso, rischiano di pagare multe più salate. Tra le luci e le ombre della proposta di legge (Pdl) approvata ieri dalla camera, che va ora al senato per la quarta lettura dopo le modifiche di Montecitorio, spunta da una parte la non punibilità per il giornalista che ha pubblicato o chiesto la rettifica o la smentita al suo direttore, pur non ottenendola, mentre dall'altra parte il cronista e il suo giornale sono obbligati adesso a pubblicare la rettifica senza commento e risposta con tanto di titolo, data e autore dell'articolo ritenuto diffamatorio. Solo se la rettifica è palesemente falsa o suscettibile d'incriminazione penale decade l'obbligo di pubblicarla così come, in caso di querela temeraria (circa 40 casi in media su 100 secondo alcuni studi), è il querelante a correre il pericolo di essere condannato a pagare. «Sicuramente si tratta di una riforma che ha più aspetti di cui tener conto, qualche lato positivo e molti negativi», spiega a *ItaliaOggi* Franco Abruzzo, cronista di lungo corso al *Giorno* e al *Sole 24 Ore* nonché storico presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia. «Ma il senso complessivo di cui tener conto è che più remore restano per il giornalista a scrivere liberamente, nel rispetto altrui, maggiore è il danno a carico dei cittadini che hanno a disposizione in questo modo minori informazioni. Un ragionamento, peraltro, che rappresenta un punto fermo per la giurisprudenza comunitaria. L'esclusione del carcere? Positiva, ma solo in casi estremi i giornalisti sono finiti dietro le sbarre».

**Multe più salate.** Per chi diffama scompare dunque il rischio di finire in carcere e la sola pena che rimane è pagare una sanzione pecuniaria dai 5 mila ai 10 mila euro. Se poi il fatto attribuito è consapevolmente falso, si va dai 10 mila ai 50 mila euro. Oltre alla condanna, c'è pure l'obbligo di pubblicare la sentenza mentre solo in caso di recidiva si può essere anche interdetti dalla professione, da uno a sei mesi. «Le multe aumentano», sottolinea Abruzzo, «e a queste bisogna aggiungere il risarcimento dei danni in sede civile. Nessuno assicurerà mai un giornalista, a meno di fargli pagare un prezzo molto alto. Sanzioni pecuniarie spropositate, tra l'altro, sono una limitazione alla libertà di stampa».

**Risarcimenti dei danni.** Ora viene determinato sulla base della diffusione e rilevanza della testata, oltre alla gravità dell'offesa e dell'effetto riparatorio della rettifica. Si accorciano comunque i tempi dell'azione civile, che dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione, contro i cinque precedenti.

**Rettifiche.** Senza commento e in evidenza. Va poi avvertito l'autore dell'articolo sotto accusa e, in caso d'inerzia, l'interessato può chiedere al giudice di ordinarne la pubblicazione. Se la rettifica non viene pubblicata neanche in questo caso, allora si aggiunge una sanzione amministrativa dagli 8 mila ai 16 mila euro. «L'obbligo di rettifica senza commento e risposta ha destato molte reazioni tra i giornalisti», prosegue Abruzzo, «ma è il risultato di una lunga prassi in cui i giornalisti stessi calpestavano la dignità



Franco  
Abruzzo

altrui nascondendo le rettifiche tra le lettere dei lettori, aggiungendovi qualche riga in cui si ribadiva di essere dalla parte della ragione. Adesso vedremo come questa nuova regola verrà applicata».

**Giornali web.** Rientrano adesso nella legge sulla stampa, insieme a quelli radiotelevisivi. Ma sono obbligate a comparire presso il tribunale del comune di residenza del querelante, obbligando soprattutto le realtà più piccole a «un giro d'Italia a colpi di spese di viaggio», sempre

a giudizio di Abruzzo. Che la testata sia poi web o di carta, non è più necessario eliminare le informazioni diffamatorie dai siti e dai motori di ricerca (cosiddetto diritto all'oblio).

**Querelle pretestuose.** Il querelante può essere condannato al pagamento di una somma dai mille ai 10 mila euro. Chi avvia in malafede o con grave colpa un giudizio civile a fini risarcitori rischierà, oltre al rimborso delle spese

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile



e al risarcimento, di dover pagare un'ulteriore somma determinata in via equitativa dal giudice, che terrà conto dell'entità dell'iniziale domanda risarcitoria.

**Responsabilità del direttore.** Esclusi i casi di concorso con l'autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono a titolo di colpa se esiste un rapporto di causalità tra omesso controllo e diffamazione. La pena è stata ridotta comunque di un terzo. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere questo ruolo.

**Clausola «salvacronisti».** A meno che non si tratti di diffamazione dolosa, quanto pagato dal direttore o dall'autore della pubblicazione a titolo di risarcimento del danneggiato viene considerato un credito privilegiato verso il proprietario o l'editore della testata.

**Ingiuria-diffamazione tra privati.** Anche per l'ingiuria e la diffamazione tra privati decade il rischio di finire in carcere e anche in questo caso aumenta la multa (fino a 5 mila euro per l'ingiuria e fino a 10 mila per la diffamazione), comprese le offese fatte online. Viene abrogata però l'ipotesi aggravata dell'offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

In generale, «gli aspetti positivi della riforma aiuteranno la professione giornalistica», conclude con ironia Abruzzo, «ma come faranno, del resto, anche i lati negativi. Come? Sono una spinta per giornalisti ed editori a organizzare più corsi di formazione in materia. Almeno così si preparano a quello che li aspetta».

—© Riproduzione riservata—